

“DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE: DA CHE GIORNO INIZIA A DECORRERE LA PRESCRIZIONE?”

Ulteriore problematica, connessa all'istituto della prescrizione, riguarda il dies a quo di decorrenza della prescrizione medesima.

Se è vero, infatti, che l'articolo 2935 del codice civile dispone, laconicamente, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dubbi, nella materia che ci occupa, sono sorti in occasione di fatti illeciti previsti come reati perseguibili a querela, ove ci si è chiesti se la prescrizione decorresse dal giorno del commesso reato, ovvero dal giorno nel quale la querela (non ancora presentata) non risultasse più tempestivamente proponibile.

La Corte di Cassazione, già prevalentemente orientata, per la prima ipotesi,

“...nell'ipotesi di fatto illecito previsto come reato perseguibile a querela, qualora l'improcedibilità dell'azione penale non abbia formato oggetto di declaratoria del giudice, la prescrizione decorre dalla data del fatto. Né rileva l'art. 99 della legge n. 689 del 1981, che non fa eccezione alla regola di cui all'art. 2935 c.c., norma alla quale il legislatore ha inteso derogare nelle sole ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o sentenza penale irrevocabile, previste dall'art. 2947, comma 3, c.c. Inoltre la stessa prescrizione penale dei reati istantanei perseguibili a querela, quali le lesioni colpose, decorre dal giorno del commesso reato, ditalchè non avrebbe alcuna razionale giustificazione una diversa e successiva decorrenza di quella civile...”;

(Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13656, MGC, 2006, 6)

ha, recentemente, deciso sul punto a Sezioni Unite:

“...l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'articolo 2947, comma terzo, del codice civile, non consente la differente interpretazione secondo cui, tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato...”.

Cass. Civ., SS. UU., 18 novembre 2008, n. 27337, Pres. Carbone, Rel Segreto, Guida al Diritto, n. 49, 13 dicembre 2008

A ben riflettere, la ratio che sorregge tale pronuncia è la medesima (basata sulla letteralità del disposto dell'art. 2935 c.c.) che impone di far decorrere la prescrizione, nel – diverso – caso di estinzione del reato, dal momento nel quale tale estinzione si verifica, e non dal momento nel quale, della circostanza medesima, abbia conoscenza il legittimato alla richiesta di risarcimento,

“...con riferimento all'art. 2947 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato (nella specie omicidio colposo plurimo a seguito dello scontro tra due veicoli con conseguente decesso del conducente di uno di essi e di alcuni passeggeri da lui trasportati), decorre, con riguardo all'azione promossa nei confronti degli eredi del conducente che sia deceduto, dalla data stessa della morte e non da quella in cui la parte offesa o danneggiata abbia avuto effettiva conoscenza della morte quale fatto estintivo dell'azione penale (la quale opera ex se indipendentemente dal provvedimento del giudice che la dichiari), senza che su tale effetto estintivo possa incidere la circostanza che la responsabilità del conducente deceduto sia emersa dalla sentenza di assoluzione di altro conducente coinvolto nell'incidente...”;

(Cass. civ., sez. III, 26 marzo 1990, n. 2422, MGC, 1990, 3)

né dal – successivo – momento nel quale l'estinzione del reato sia eventualmente giudizialmente dichiarata -:

“...qualora in uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si configuri il delitto di lesioni colpose, il conseguente diritto al risarcimento del danno vantato dall'altro conducente,

rimasto ferito, nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, conseguendo la estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, indipendentemente dal provvedimento del giudice che la riconosca. Nè incide su tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data al momento della sua pronuncia, la sentenza con la quale sia stato assolto il conducente dell'altro veicolo, sottoposto a procedimento penale quale imputato di omicidio colposo, anche se in detta sentenza sia indicata la colpa del conducente deceduto in ordine al ferimento dell'altro....”;

(Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1983, n. 4029, MGC, 1983, 6)

“...la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nell'ipotesi che il reato si sia estinto per morte del reo, è quella prevista dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla morte del reo, ai sensi dell'art. 183 c.p. e del comma 3 dell'art. 2947 cit. sicché, qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, a cui carico si configuri il delitto di lesioni colpose gravissime, il diritto al risarcimento del danno vantato da detta persona nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente. Conseguendo l'estinzione del reato “ipso iure” al decesso del reo, indipendentemente dal provvedimento del giudice che la riconosca, avente valore di una semplice declaratoria, non incide sul tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data al momento della sua pronuncia, la sentenza con la quale sia stato assolto il conducente dell'altro veicolo, sottoposto a procedimento penale per il summenzionato delitto, e sia stata indicata la colpa del conducente deceduto.....”.

(Cass. civ., sez. III, 26 novembre 1980, n. 6273, MGC, 1980, 11)

Necessita, inoltre, dar conto di un'ulteriore dubbio, sorto in subjecta materia, e riguardante la lettera raccomandata spedita (allora ai sensi dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990, oggi seguendo le indicazioni del nuovo Codice delle Assicurazioni: cfr., amplius, il trattato “Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale”, Collana sistemi giuridici, a cura di P Cendon, Utet, Torino 2010), dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante per richiedere il risarcimento dovutogli; quest'ultima, infatti, costituisce senza dubbio atto interruttivo della prescrizione, ma ci si è chiesti se il nuovo termine prescrizione inizi a decorrere in coincidenza con l'arrivo di tale missiva, ovvero se il cui “dies a quo” non risulti differito alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo “spatium deliberandi”, accordato dal legislatore all'assicuratore per l'eventuale composizione bonaria della controversia.

Nonostante alcune pronunce in senso contrario, specie di merito,

“...in tema di assicurazione obbligatoria della r.c. derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il danneggiato non può intraprendere alcuna azione risarcitoria contro il responsabile civile, ex art. 2054 c.c., o contro l'assicuratore ex art. 18 l. 24 dicembre 1996 n. 990, se non sia decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento danni, come previsto dall'art. 22 della legge cit.; ne deriva che, una volta inviata la richiesta di risarcimento, ex art. 22 legge n. 990 del 1969, il nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della raccomandata in questione....”;

(Trib. Napoli 24 dicembre 1987, AGCSS, 1988, 751)

la decorrenza dal ricevimento della raccomandata è ormai, almeno dalla pronuncia delle SS.UU. del 1992, in seguito confermata, divenuto punto fermo:

“...in tema di risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli a motore, la lettera raccomandata spedita, ai sensi dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990, dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante per richiedere il risarcimento dovutogli costituisce atto interruttivo della prescrizione in coincidenza con il quale inizia il decorso di un nuovo termine prescrizione, il cui “dies a quo” non può essere differito alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo “spatium deliberandi”, accordato dal legislatore all'assicuratore per l'eventuale composizione bonaria della controversia, e non ha incidenza sulla disciplina ordinaria della prescrizione e della sua interruzione.....”;

(Cass. Sez. U., 30 ottobre 1992, n. 11847, RGCT, 1993, 331; RCP 1993, 279; AGCSS 1993, 425)
“...in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento con lettera raccomandata all’assicuratore determina una interruzione istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello “spatium deliberandi” accordato all’assicuratore stesso, tenendo conto che questo non incide sulle possibilità di esercizio del diritto del danneggiato (non identificabile con la sola azione giudiziaria), e che, inoltre, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con elencazione tassativa, dagli art. 2941 e 2942 c.c.....”.

(Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1993, n. 11334, MGC, 1993, 11)